



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

Direzione  
Comunicazione e Relazioni Esterne

N. Conv. 584/2021

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

*Tra*

L'Università degli studi di Trento con sede legale a Trento, in via Calepina, n. 14, codice fiscale e partita IVA 00340520220, d'ora in avanti denominata "UNITRENTO", rappresentata dalla Dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, dott.ssa Alessandra Montresor, nata a

il

e

l'ente COMUNE DI CREMONA

con sede legale in Piazza del Comune n.8 - 26100 Cremona

P. IVA 00297960197

d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante",

rappresentato da DI GIROLAMO GABRIELLA nata a

il

in qualità di rappresentante legale

congiuntamente denominate "le Parti"

***premesse***

che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra-curriculare,

che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

***si conviene e si stipula quanto segue:***

**Art. 1 - Oggetto** - La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio/stage studenti e da laureati UNITRENTO, questi ultimi solo se nell'ambito del tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di stato.

**Art. 2 - Tutor** - L'attività formativa del tirocinante è seguita da un supervisore/tutor aziendale individuato dal Soggetto ospitante e da un tutor UNITRENTO individuato dal tirocinante.

**Art. 3 - Progetto formativo** - Ogni progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene:

- a) il nominativo del tirocinante e i nominativi dei due tutor;
- b) i tempi e il calendario di presenza del tirocinante nonché gli obblighi del tirocinante;
- c) i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative;
- d) le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

**Art. 4 - Limiti** - Il Soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale/provinciale o, in assenza di questa, dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

**Art. 5 - Obblighi di UNITRENTO** - UNITRENTO:

- a) individua un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio/stage;
- b) redige il progetto formativo e di orientamento;
- c) trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d) assicura lo studente tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Le coperture assicurative comprendono anche le attività del progetto svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante.

**Art. 6 - Obblighi del Soggetto ospitante** - Il Soggetto ospitante:

- a) si impegna a utilizzare il tirocinio per attività formative e di orientamento al lavoro per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio;
- b) comunica tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto  
(interruzioni, cambio sede, assenze, variazioni d'orario, sospensioni etc.);
- c) designa un supervisore/tutor aziendale che segue il tirocinante e collabora alla redazione della documentazione, fornita da UNITRENTO, attestante l'esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei termini previsti;

- d) ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i., si impegna ad attuare le misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria. Se il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria, si impegna anche a fornire a UNITRENTO copia della documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio.

**Art. 7 - Obblighi del tirocinante** - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor;
- b) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art. 20 del D.Lgs. 81/08. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Soggetto ospitante per la protezione collettiva-individuale;
- c) mantenere la riservatezza su dati e informazioni sull'attività lavorativa e sui processi produttivi e i prodotti;
- d) rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
- e) comunicare a UNITRENTO eventuali imprevisti che modifichino il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- f) comunicare tempestivamente al supervisore/tutor aziendale eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
- g) comunicare tempestivamente sia al Soggetto ospitante sia a UNITRENTO, eventuali incidenti accorsi, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria; compilare nelle modalità e nei tempi concordati, i documenti ricevuti da UNITRENTO;
- h) richiedere l'autorizzazione al Soggetto ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.

**Art. 8 - Tirocini area servizio sociale** - Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area dei servizi sociali, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

**Art. 9 - Durata** - La presente Convenzione sostituisce le convenzioni di tirocinio eventualmente ancora in essere e decorre dalla data sotto indicata e ha validità sino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di stipula, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi prima della scadenza.

**Art. 10 - Oneri fiscali** - La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali imposte di registro e di bollo sono a carico delle Parti.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali** - Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni.

**Art. 12 - Rinvio** - Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art.18 legge 24/06/1997, n° 196 e D.M. 25/03/1998, n° 142, e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini (nel territorio provinciale trentino: l'art.4 bis della L.P. 16/06/1983, n. 19).

Letto approvato sottoscritto

Luogo Trento

PER L'UNIVERSITÀ

Il Dirigente

dott.ssa Alessandra Montresor

PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del Codice dell'Amministrazione  
Digitale e normativa connessa)